



AREA CIMITERI CITTADINI
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5 del 17/06/2021
(K1095_17062021_005)

Oggetto: **Revoca** dell'aggiudicazione alla I.F.A. - Imprese Funebri Associate - Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Via Tommaso Bucciano, 6 – 82100 – Benevento (BN), - C.F.: 01766880627 relativamente all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2021 dell'art.36 del Dlgs 50/2016) del “*servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi*”.

CIG:8740392FA3

Disimpegno di spesa dell'importo di € **56.408,50** (IVA esente), da impegno n. 1930/21 sul capitolo 151571 “ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA”, codice di bilancio 12.09-1.03.02.15.9999 – E.P. 2021, assunto in favore della **I.F.A. - Imprese Funebri Associate Scarl**, (C.F.: 01766880627).

Cancellazione della prenotazione di € **4.004,33** su P. 92/21 per somme a disposizione, sul capitolo 151571 “ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA”, codice di bilancio 12.09-1.03.02.15.9999 – E.P. 2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini n. K1095_12032021_002, (IG/2021/0000551 del 24/03/2021) e successiva rettifica E1095_010421_022, è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di idonei operatori economici interessati a partecipare, da espletarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, attraverso la piattaforma telematica del Comune di Napoli, per l'appalto del *“servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli, per 9 mesi”*, per un importo complessivo a base d'asta fissato in € 132.957,00, Iva esente, ai sensi dell'art. 10 comma 13 legge n. 633 del 26.10.1972, oltre somme a disposizione per € 9.336,99, per un totale di € 142.293,99;
- gli operatori economici, individuati tramite la manifestazione di interesse, sono stati invitati a presentare offerta, fissando la scadenza della presentazione della stessa in data 14.04.2021 alle ore 12.00 e la prima seduta in data 15.04.2021 alle ore 10.00;
- in data 15.04.2021, come da verbale di seduta pubblica in pari data, il RUP nel prendere atto che, entro le ore 12:00 del 14.04.2021, non risultavano pervenute offerte sulla piattaforma telematica, dichiarava deserta la predetta procedura di gara negoziata sotto soglia comunitaria, sicché risultava necessario procedere alla selezione di altro soggetto imprenditoriale cui affidare il citato servizio di trasporto funebre, atteso che, per la natura sua propria di attività improntata all'urgenza ed alla indifferibilità, esso non consente soluzioni di continuità;
 - si è quindi resa necessaria l'individuazione di un arco temporale che, assicurando la continuità del servizio, garantisca al contempo la realistica possibilità di indire una successiva procedura concorsuale;
 - tale arco temporale è stato quantificato in 5 mesi, periodo compatibile con gli appostamenti economici stanziati nell'approvando bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e da assegnare allo scrivente Servizio;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini K1095_07052021_004 (IG 928 del 24/05/2021) veniva, tra l'altro:
 - affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2021 dell'art.36 del Dlgs 50/2016), l'appalto del *“servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli, per 5 mesi”*, CIG:8740392FA3, alla **I.F.A. - Imprese Funebri Associate Scarl**, con sede in Via Tommaso Bucciano, 6 – 82100 – Benevento (BN), - C.F.: 01766880627, rappresentata dal sig. SANSONE Gioacchino nato a Benevento il 03/02/1981, con un ribasso percentuale pari al 5,00% sull'importo a base d'asta (art. 2 del Foglio di Patti e Condizioni) per un importo massimo stimato utilizzabile di euro € 70.708,50, esente IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 13 legge n. 633 del 26.10.1972, oltre somme a disposizione;
 - precisato che il medesimo provvedimento, posto quanto previsto all'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 (*“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*), è disposto sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso in capo al consorzio affidatario e alla consorziata esecutrice indicata dallo stesso, dei requisiti di ordine generale ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, di quanto previsto dall'art. 92, co. 3, del D.Lgs. 159/2011, nonché della regolarità contributiva e tributaria;
 - stabilito, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l'urgenza dell'esecuzione della prestazione in oggetto, la facoltà di procedere alla consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto e delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenendo fondati i motivi dell'urgenza, in quanto occorre garantire il servizio di trasporto funebre

istituzionale senza soluzione di continuità per i gravi pericoli igienico-sanitari che, altrimenti, ne deriverebbero per tempi non preventivamente definibili poiché correlati alla risposta delle altre Amministrazioni coinvolte nelle richiamate verifiche disposte ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; tale possibilità, inoltre, risulta suffragata da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (*ex multis* T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 7 marzo 2017, n. 209);

- a copertura della spesa occorrente, sono stati, contestualmente, impegnati fondi di bilancio comunale sul cap. 151571, CdB 12.09-1.03.02.15.999, E.P. 2021, per € 75.933,71;
- la I.F.A. - Imprese Funebri Associate - Società consortile a responsabilità limitata, ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta unipersonale UGO MANZO, con sede in Via Duca Degli Abruzzi 26 80144 Napoli – C.F.: MNZGUO67R19F839I;
- nell'ambito delle verifiche dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Napoli 3, con nota PEC, assunta al PG/2021/0385167 del 14.05.2021, avente ad oggetto: *“certificazione carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe tributario art. 80 d.lgs. 50/2016 (già art. 38 lett. G del D. Lgs. 163/2006)”*, certifica che, alla data del 13/05/2021, risultano, in capo all'impresa consorziata **Ugo Manzo**, C.F.:MNZGUO67R19F839I, P. IVA: 06509660632, con domicilio fiscale in via Duca degli Abruzzi, 23 ,80144 - Napoli (Na), una serie di violazioni “gravi” definitivamente accertate per un importo complessivo di mancati versamenti pari ad € 14.393,03 e notificate in data antecedente alla lettera di invito a presentare offerta;
- inoltre, sempre con la citata PEC, assunta al PG/0385167 del 14.05.2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Napoli 3, fa presente che a carico di tale soggetto risultano, anche, violazioni non definitivamente accertate per un importo complessivo di mancati versamenti pari ad € 590,89;
- a seguito di tale risultanze, l'amministrazione con Nota PG/413367 del 25.05.2021, ha comunicato alla I.F.A. Scarl, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 della L.241/90 e s.m.i., di revoca dell'aggiudicazione definitiva, assegnando alla stessa 10 (dieci) giorni per l'eventuale visione degli atti del procedimento nonché per presentare memorie o documenti atti a superare la posizione debitoria sopra descritta;
- in data 28.05.2021 con PEC assunta al PG/433719 del 01.06.2021 e successiva integrazione del 04.06.2021, assunta al PG/442828 in pari data, la consorziata esecutrice **Ugo Manzo** trasmetteva, entro i termini assegnati, le proprie controdeduzioni corroborate da varia documentazione a sostegno, sostenendo, ai sensi dell'art. 80, comma 4, ultimo capoverso del Codice degli appalti, di *“aver adempiuto agli obblighi richiesti, con istanza di rateizzazione dei debiti tributari, presentata in data 29/03/2021 attraverso AR 20039519134-2, secondo i modi e tempi previsto dall'emergenza sanitaria “covid 19”, manifestando pertanto (così come previsto dal sopracitato articolo) l'impegno al pagamento, e recandosi personalmente, appena è stato previsto. Riuscendo ad ottenere così, nonostante il periodo di sospensione, l'accoglimento di quanto richiesto: rateizzo 539601-539618”*;
- a sostegno della propria tesi la parte, inoltre, riporta quanto statuito dal Consiglio di Stato, nell'adunanza plenaria 05/06/2013, nella quale, la stessa, *“ha chiarito che, la rateizzazione vale come assunzione, per il debitore, di impegno di pagamento del debito tributario, e ciò consente la partecipazione alle gare, e la disapplicazione degli che prevedono i motivi di esclusione”*; impegnandosi, infine, ad ottenere chiarimenti in merito, da parte dell'Agenzia delle Entrate, da comunicare alla scrivente.

CONSIDERATO CHE:

• l'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che *“un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad*

*impugnazione.....Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, **purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande**".*

- l'art. 80 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che "le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5";
- l'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è stato ridotto da 10.000,00 a 5.000,00 euro, con Legge 205 del 27/12/2017, con decorrenza dal 1° marzo 2018 e pertanto, a partire da tale data l'impresa si è trovata in una situazione di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la predetta Legge 205 del 27/12/2017, che ha modificato l'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non ha modificato le norme che disciplinano la gara, rimaste inalterate, ma bensì il requisito di regolarità fiscale che l'impresa è tenuta a mantenere per tutta la durata della procedura di affidamento, ai fini di poter contrattare con la pubblica amministrazione.

RITENUTE non meritevoli di accoglimento le osservazioni presentate dalla ditta, poiché, ai fini che qui interessano:

- l'istanza di rateizzazione dei debiti tributari, presentata dalla consorziata esecutrice, in data 29/03/2021 attraverso AR 20039519134-2, benchè antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione all'affidamento in parola, non risulta, tuttavia, avere avuto accoglimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, in data precedente al termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- l'accoglimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dei rateizzi 539601-539618, infatti, è avvenuto, rispettivamente, in data 21/05/2021 e 24/05/2021, quindi, dopo lo spirare del termine di presentazione dell'offerta fissato al 08/05/2021;
- non risultano intervenuti, nell'intervallo di tempo intercorrente tra il 29/03/2021 ed il 08/05/2021, periodi di sospensione delle attività dell'Agenzia delle Entrate che, anzi, come riportato nel proprio sito informatico istituzionale, "ha introdotto, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, procedure semplificate per richiedere, anche tramite e-mail o Pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici Territoriali". La scelta, operata dalla consorziata esecutrice **Ugo Manzo**, di presentare la richiesta di rateizzo dei debiti tributari tramite servizio postale quindi, sebbene non contraria alle previsioni normative, pone esclusivamente in capo all'istante l'assunzione del rischio, derivante dall'aver preferito tale canale di comunicazione rispetto all'inoltro telematico, del corrispondente recapito;
- il Consiglio di Stato, nell'adunanza plenaria n. 15 del 05/06/2013, invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla consorziata esecutrice, "reputa in definitiva che, alla stregua delle considerazioni che precedono, debba trovare conferma l'indirizzo ermeneutico secondo cui non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione". Tale

orientamento, allo stato, risulta ancora sussistente come si rileva dalla copiosa giurisprudenza in materia.

EVIDENZIATO CHE nel caso di specie, la consorziata esecutrice **Ugo Manzo** non ha mantenuto i requisiti di partecipazione per tutta la durata dell'appalto, così come previsto dall'art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto, questa Amministrazione è tenuta a porre in essere i provvedimenti, così come previsti dal successivo comma 6.

RICHIAMATA la determinazione ANAC n. 1 del 12/01/2010 "*Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e fornitureprofili interpretativi ed applicativi*" secondo cui (paragrafo 2): "*I requisiti elencati devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto*".

EVIDENZIATO inoltre, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto, deve essere mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2013, n. 2682; 13 febbraio 2013, n. 890; 26 giugno 2012, n. 3738; sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907) fino al momento dell'aggiudicazione, sussistendo l'esigenza della stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2580), giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell'offerta, configurandosi come violazione della par condicio. (vd. Cons. di Stato sez. V 10.02.2015 n. 681 e 11.12.2015 n. 5657, Cons. di Stato sez. III 01.07.2015 n. 3274, e deliberazione ANAC 92 del 08.02.2017)

RILEVATO CHE:

- sulla base della documentazione presentata dalla Ditta, l'istanza di rateizzazione e il conseguente accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate sono avvenuti in maniera tardiva, ossia solo successivamente alla determina di aggiudicazione definitiva non efficace dell'Ente;
- pertanto, per essere considerata tempestiva e quindi capace di sanare la irregolarità fiscale (ai fini del mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara) il pagamento dei debiti fiscali evidenziati dall'Agenzia delle Entrate sarebbe dovuto avvenire prima della determina di aggiudicazione definitiva non efficace K1095_07052021_004 (IG 928 del 24/05/2021).

EVIDENZIATO, INOLTRE, CHE le irregolarità fiscali, benché fossero state notificate all'impresa in date ben antecedenti alla scadenza della presentazione dell'offerta del 08/05/2021, non sono state dichiarate in fase di presentazione dell'offerta.

VISTO l'art. 80 comma 5 lettera f-bis) del D.Lgs. 50/2016 prevede, altresì, che "*Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6: qualora l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere*".

RICHIAMATO inoltre, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui alla stazione appaltante deve essere sempre dato modo di accertare l'affidabilità del soggetto con cui va a contrarre, e tale soggetto non può omettere nessuna delle dichiarazioni che consentono alla stazione di verificare la sua affidabilità morale, infatti la buona fede del partecipante alla gara si misura in relazione alla possibilità di consentire all'Amministrazione di valutare la rilevanza e l'effettiva sussistenza di situazioni di irregolarità, e ciò anche in ordine alla rilevanza economica delle irregolarità, che non può essere valutata a priori dall'impresa, ma deve essere rimessa all'apprezzamento dell'Amministrazione. (Tar

Lazio, Roma n. 7748 del 9 agosto 2007); Il rispetto di tale principio prescinde peraltro dall'entità del debito e da ogni valutazione sulla gravità dell'inadempienza.

CONSIDERATO INOLTRE CHE le risultanze della verifica delle autodichiarazioni dei concorrenti presentate per la partecipazione all'affidamento è sottratta a qualsiasi autonomia di giudizio di valutazione dell'Ente appaltante che deve attenersi agli esiti della certificazione emessa dagli Enti preposti.

RIBADITO pertanto di non poter ritenere accoglibili le osservazioni presentate dalla consorziata esecutrice **Ugo Manzo**, in quanto questo Ente ritiene di dover agire in senso stretto in applicazione dei principi dettati da ANAC e dalla giurisprudenza ricorrente.

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, che:

- sussiste fondato motivo per la revoca dell'aggiudicazione della gara pubblica disposta con propria determinazione K1095_07052021_004 (IG 928 del 24/05/2021).
- poichè si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione;

ATTESTATO CHE:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c.1, lett b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012 (art.1, comma 41), e artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/14), non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. REVOCARE, per le motivazioni rilevate in premessa, ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non efficace, disposta con propria determinazione K1095_07052021_004 (IG 928 del 24/05/2021), dell'appalto del "*servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli, per 5 mesi*", CIG:8740392FA3, in favore della **I.F.A. - Imprese Funebri Associate Scarl**, con sede in Via Tommaso Bucciano, 6 – 82100 – Benevento (BN), - C.F.: 01766880627, rappresentata dal sig. SANSONE Gioacchino nato a Benevento il 03/02/1981.

2. DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento saranno effettuate le segnalazioni dell'irregolarità accertata all'ANAC, ai sensi del comma 12 di cui all'Art 80 del D.Lgs. 50/2016 e alle autorità competenti.

3. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito del Comune di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, e all'albo pretorio on line dell'ente.

4. DISIMPEGNARE l'importo di € **56.408,50** (IVA esente), da impegno n. 1930/21 sul capitolo 151571 "ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA", codice di bilancio 12.09-1.03.02.15.9999 – E.P. 2021, assunto in favore della **I.F.A. - Imprese Funebri Associate Scarl**, (C.F.: 01766880627), relativamente all'affidamento del "*servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi*". CIG:8740392FA3.

5. CANCELLARE la prenotazione di € **4.004,33** su P. 92/21 per somme a disposizione, sul capitolo 151571 “ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA”, codice di bilancio 12.09-1.03.02.15.9999 – E.P. 2021.

6. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, poichè si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione, da liquidarsi con successivo atto.

7. DARE ATTO che avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

8. DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'ing. Dario Matarazzo del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini.

9. NOTIFICARE il presente provvedimento, a mezzo PEC, alla citata I.F.A. - Imprese Funebri Associate Scarl.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti costituiti da n. 7 pagg.:

A) determinazione dirigenziale K1095_004 del 07/05/2021 (IG/2021/0000928 del 24/05/2021)

*sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente
dr. Fabio Piero FRACASSO*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.